

L'OSPEDALE IN EVOLUZIONE CONTINUA: "La progettazione di un sistema adattativo"

Scuola Superiore Sant'Anna 28/06/2013

Investimenti sul patrimonio esistente

ing. Cosimo Pulito- Direttore Regionale VVF -
Toscana

PREMESSA

La normativa di prevenzione incendi se pur essendo collegata e coordinata alla sicurezza sul lavoro se ne discosta per alcuni motivi essenziali:

- a) l'oggetto della tutela è più ampia e si riferisce anche alla salvaguardia della incolumità pubblica,**
- b) ha quasi sempre un impatto di tipo collettivo,**
- c) ha a che fare con il fenomeno del panico.**

La normativa sulla sicurezza contro gli incendi è in fase di forte cambiamento. Si tende a dare sempre maggiore attenzione agli aspetti gestionali avendo cura di distinguere tra prevenzione primaria riferita al contenitore da quella secondaria riferita principalmente alla gestione.

E' un cambiamento che ha introdotto delle implicazioni rilevanti nell'assetto organizzativo e gestionale anche nelle attività ospedaliere soprattutto in quelle esistenti.

La rilettura dell'art. 2087 del Codice Civile alla luce del Dlvo 81/2008 sottolinea che l'imprenditore deve adottare nell'esercizio "dell'impresa" le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d'opera mediante una continua e sistematica valutazione dei rischi.

Le inosservanze sono sanzionate sia sotto l'aspetto amministrativo (fino alla chiusura dell'attività) e sia sotto quello penale. La sanzione penale ha una procedura speciale per i reati contravvenzionali che fa riferimento al Dl.vo


Cause incendio

Sigarette e fiammiferi	31%
Impianti e apparecchi elettrici	22,6%
Impianti riscaldamento	11,5%
Ossigeno terapeutico	7,4%
Liquidi infiammabili	6,6%
Gas anestetici	4,9%
Incendi nelle cucine	4,1%
Incendi dolosi	3%
Inceneritori	2%
Origini diverse	9,2%

1.2 Alcuni eventi in complessi ospedalieri italiani (1991 - 1995)

Luogo	Posto interessato	Causa evento
Cantiere laboratori	Aula didattica	Pannelli in compensato
Piano 1°seminterrato	Terapia intensiva	Cestino porta rifiuti
Casa di riposo	Cucina seminterrato	Pentola di olio
Cantiere nuovi rep.	Parco area esterna	Bombola di acetilene
Padigl. Ortopedia	Cucina seminterrato	Cortocircuito lavastoviglie
Rep. medicina 1°/B	Corridoio	Cestino porta rifiuti
Edificio E in ristruttur.	Magazzino	Lavori cavedi del gas
Rep. chirurgia 5°/A	Posto infermieri	Cestino porta rifiuti
5° piano B/Sala Oper.	Bagno Sala Operatoria	Cestino porta sopra scarpe
Servizi generali	Locale condizionamento	Quadri elettrici
Servizi generali 2S	Locale cabina ascensore	Quadro ascensore
Edificio imprese	Area esterna	Sterpaglia secca
Strutture sportive	Area esterna	Sterpaglia secca
4° lotto edificio E	Direz. Card. Toracica	Cestino porta rifiuti
Centro psichiatrico	Giardini, parcheggi interni	Pacchi filtri umidificazione
Piano 2/s lotto C	Vano scarico biancheria	Sacchi in plastica
Centro Psichiatrico	Giardini, parcheggi interni	Brucia auto nel parcheggio
Centro Psichiatrico	1° piano bagno degenti	Cestino e sedia in plastica
1° PS/ala C	Bagno ambul. medicina	Cestino porta rifiuti
Cantiere imprese	Giardini, parcheggi interni	Baracche in legno

1.2.1 Locali con maggior frequenza di incendi



1.3 Casi successi in Italia

Data	Luogo	Struttura	Effetti	Cause	Note
13.11.79	H. Maggiore Parma	Sala operatoria A al terzo piano cardiochirurgia: Padiglione Cattani.	Scoppio con 19 morti subito + 2 nei giorni successivi, 2 feriti.	Probabile scoppio bombola di Oxico 95% O ₂ + 5% CO ₂ per dis- guidi tra piena/vuota.	
12.2.89	H. Careggi Firenze	Medicheria da 10 mq Rep. Rianimazione Pad. Chirurgia 1° piano.	Incendio. 2 infermieri ustionati. Evacuati i 5 della rianimazione. Locale medicheria distrutto.	Rottura boccette di etere mentre si fuma reparto con unico accesso.	Presenza materiali infiammabili con bombole O ₂ , CO ₂ .
13.3.90	H. S. Raffaele Milano	H. Istituto scientifico da 800 posti letto su blocco unico fino a 7 piani e 2 sotto terra.	Incendio con due morti in rianimazione per esalazione fumi dai vani verticali. Distrutti impianti ele, ecc. ed il CED.	Sospetta origine dolo- sa. Incendio dei carrelli della biancheria sporca posti nel secondo interrato.	Presenza rete O ₂ . Inchiesta scagiona responsabili istituto.
1991	H. Figline Firenze	In terapia intensiva post operatoria.	Incendio deposito biancheria sporca. 1 ustionato grave.	Sospetta origine dolosa.	Forti danni materiali.
15.2.92	H. Cardarelli Napoli	Reparti urgenze: DEA, P.S, Rianimazione.	Incendio rifiuti sotto- scala. 27 allettati evacuati.	Sospetta origine dolosa.	Area nuova appena inaugurata.
17.2.92	H. S. Gennaro Napoli	Reparto al primo piano di ristrutturazione.	Incendio. Evacuata chirurgia, tre intossicati.	Sospetta origine dolosa.	Estintori insufficienti mancano gli idranti.
1992	Clinica Città di Pavia	Casa di Riposo.	Incendio con 1 morto.	Sospetta origine dolosa.	Inchiesta scagiona responsabili clinica.
8.1.93 h 12	H. S. Anna Como	Ospedale monoblocco del 1900 da 600 letti.	Incendio corridoio in- terrato sotto pediatria, fumo sino al 3° piano	Innesco da carte e lastre fotografiche.	Allarmi spegnimenti automatici mancanti.
23.1.93 h 12	H. S. Anna Como	Ospedale monoblocco del 1900 da 600 letti.	Incendio sgabuzzino in- terrato sotto radiologia fumo sino al 3° piano	Innesco legno e cartone con provette di plastica per analisi.	Allarmi spegnimenti automatici mancanti.
2.2.93	Villa Ferrari Voghera	Casa di riposo recen- te con 60 anziani.	Incendio: 1 morto car- bonizzato, 1 ustionato, 3 intossicati.	Il morto fumava a letto Allarme antincendio segnava anomalia.	Le 3 infermiere non fanno uso di estintori.

L'INCENDIO

Definizione di incendio secondo il codice penale:

Il codice penale pone l'incendio tra i delitti contro l'incolumità pubblica per la loro attitudine ad esporre a rischio i beni della vita e dell'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone.

l'incendio è considerato non solo come danno alla vita e alla proprietà, ma come uno dei più gravi pericoli per la **comunità** a causa delle sue caratteristiche vastità, violenza, diffusività.

SEGUE L'INCENDIO

- Nell'ipotesi di incendio della cosa altrui, il pericolo per la pubblica incolumità è insito nel fatto stesso dell'incendio e nella sua forza espansiva - si tratta del cosiddetto pericolo astratto - , poiché l'incendio comporta di per sé la possibilità che si verifichi un risultato pregiudizievole, e, quindi, un pericolo, come conseguenza normale della capacità di distruzione che deriva dalla progressiva diffusione del fuoco.

segue- l'INCENDIO

- Proprio per le caratteristiche appena accennate, l'incendio pur rientrando nella più generale materia della sicurezza sul lavoro se ne differenzia in quanto abbraccia il concetto di pericolo per la pubblica incolumità.
- E' da questo assunto che bisogna partire per cogliere le differenze dalla legislazione antinfortunistica e per cogliere la varietà delle misure, accorgimenti e modi di azione della sicurezza contro gli incendi che si pongono in capo al titolare dell'attività.

La Prevenzione Incendi

Per semplificare le misure di sicurezza contro gli incendi si possono distinguere in:

a) sicurezza strutturale ed impiantistica

(hardware)

b) sicurezza gestionale (software)

ALLA SICUREZZA STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA FANNO RIFERIMENTO I CONCETTI DI:

- UBICAZIONE;
- DISTANZIAMENTI;
- RESISTENZA AL FUOCO;
- REAZIONE AL FUOCO;
- COMPARTIMENTAZIONI;
- VENTILAZIONE;
- VIE DI FUGA;
- IMPIANTI ELETTRICI;
- IMPIANTI DI SEGNALEZIONE, RIVELAZIONE ED ALLARME,
- IMPIANTI IDRICI;
- SEGNALETICA.



ALLA SICUREZZA GESTIONALE FANNO RIFERIMENTO I CONCETTI DI:

- **MANUTENZIONE;**
- **CONTROLLO;**
- **PIANO DI EMERGENZA**
- **INFORMAZIONE**
- **FORMAZIONE**



MA SOPRATTUTTO: VERIFICA CONTINUA DEI RISCHI CHE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PONE IN EVIDENZA.

**QUESTI DUE INSIEMI DI MISURE DI SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI
TROVANO RISCONTRO NELLA NORMATIVA TECNICA VIGENTE.**



Decreto del Ministro dell'Interno del 18/09/2002 [G.U. S.G. nr° 277 del 27/09/02]

**“REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE
PUBBLICHE E PRIVATE”**

IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA RIGUARDA:

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN **REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO**;

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN **REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO**;

STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN **REGIME AMBULATORIALE, IVI COMPRESSE QUELLE RIABILITATIVE, DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO**.

GLI SCOPI CHE SI PONE LA NORMA SONO:

MINIMIZZARE LE CAUSE DI INCENDIO;



GARANTIRE LA STABILITÀ DELLE STRUTTURE PORTANTI AL FINE DI ASSICURARE IL SOCCORSO AGLI OCCUPANTI;

LIMITARE LA PRODUZIONE E LA PROPAGAZIONE DI UN INCENDIO ALL'INTERNO DEI LOCALI;

LIMITARE, LA PROPAGAZIONE DI UN INCENDIO AD EDIFICI E/O LOCALI CONTIGUI;

ASSICURARE LA POSSIBILITÀ CHE GLI OCCUPANTI LASCINO IL LOCALE INDENNI O CHE GLI STESSI SIANO SOCCORSI IN ALTRO ODO;

GARANTIRE LA POSSIBILITÀ PER LE SQUADRE DI SOCCORSO DI OPERARE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA.



Questo **DECRETO** distingue le misure da adottare in relazione al fatto che le strutture sanitarie siano:

DI NUOVA COSTRUZIONE;

ESISTENTI;

ESISTENTI MA SOGGETTE A MODIFICA.

La **norma** detta prescrizioni anche per:

le strutture, **fino a 25 posti letto**, che erogano prestazioni a ciclo diurno in, regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione;

le strutture esistenti, **fino a 25 posti letto**, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.

Attività esistenti

Il secondo comma dell'articolo 4 del D.M. 18 settembre 2002 prevede che le strutture sanitarie esistenti, siano adeguate anche con interventi di carattere edilizio ed impiantistiche al fine di migliorarne il livello di sicurezza contro gli incendi

Attività esistenti

Per attività esistenti dovrebbero intendersi quelle che, alla data di entrata in vigore del decreto, esercitano l'attività in conformità ad un'autorizzazione rilasciata dall'organo amministrativo competente.

Piani programmatici

Molte sentenze hanno precisato che nei bilanci delle aziende sanitarie **non può** non trovare spazio una quota sufficiente di risorse ad avviare la messa in sicurezza della struttura e prevederne una parte per sostenerla nel tempo

Difficoltà tecniche per le attività esistenti

Le principali difficoltà di applicazione legate a questioni prettamente tecniche, sono:

- le compartimentazioni,
- l'esodo orizzontale progressivo e quello verticale,
- l'intercettazione ed il controllo degli impianti tecnologici

Problematiche

Sta cambiando la concenzione delle strutture sanitarie ampliando i poli ospedalieri (a Pisa c'è un recente caso).

Si tende ad accorpare e/o **collegare** interi padiglioni e fabbricati (realizzando delle vie principali di accesso e distribuzione “**main street**”) con conseguenti problemi di compartimentazione, accessibilità a mezzi di soccorso, vie di fuga.

Altro problema risiede nella destinazione di locali anche a rischio particolare ubicati in posizioni non attentamente valutate ai fini antincendio.

Inoltre accade di frequente trovare situazioni di rischio con distribuzioni principali dei gas medicali e dell'energia elettrica negli scantinati, peraltro molto spesso destinati a depositi di materiale vario

problematiche

I nuovi interventi di ampliamento riempiono molto spesso spazi aperti fra edifici inglobando nel nucleo ospedaliero le attività ad alto rischio e precludendo inoltre la possibilità di accesso ai mezzi di soccorso.

Il risultato è poi che della costruzione originaria rimane solo un nucleo, generalmente concentrato nell'ingresso principale e nelle lungodegenze.

Alcuni problemi:

1° esodo orizzontale progressivo

Se non aiutati, i pazienti con mobilità limitata, i pazienti su sedia a rotelle ed i pazienti costretti a letto non possono utilizzare le vie di fuga, in particolare le scale.

I pazienti in terapia intensiva hanno bisogno dell'assistenza del personale e delle apparecchiature

La norma infatti prevede:

Tutti i piani che contengono aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neo-natologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.) devono essere progettati in modo da consentire l'esodo orizzontale progressivo.

esodo orizzontale

Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti.

Ciascun compartimento deve poter contenere in situazioni di emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il numero di persone previste per il compartimento adiacente con la capienza più alta, considerando una superficie media di 0,70 m²/persona.

Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m²/persona qualora l'evacuazione dei degenti debba necessariamente avvenire con letti o barelle.

2° problema: vie esodo

- 1. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivo a barra orizzontale. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.

2. Qualora, per necessità connesse a particolari patologie dei ricoverati, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle uscite, è consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali casi, tutto il personale addetto al reparto deve essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza.

Se l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, **è consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivo elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di:**

- attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio;
- attivazione del sistema di allarme incendio;
- mancanza di alimentazione elettrica;
- intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata.


Montalettighe antincendio

le misure previste dal D.M. 18/9/2002 per i montalettighe antincendio prevedono delle aree di sbarco al piano che devono essere esterne o protette da filtro a prova di fumo **che però non può essere lo stesso che serve le scale.**


La maggior parte dei montalettighe esistenti condivide lo sbarco con il vano scala, e quindi vi sono rilevanti opere necessarie per ottemperare ai disposti normativi.

Anche la separazione antincendio di tutto il vano di corsa e degli spazi del macchinario, distintamente per ogni montalettighe antincendio, risulta essere gravoso.

soluzione A



soluzione B



3° Distribuzione impianti interni

Nei filtri a prova di fumo al servizio di più compartimenti deve essere assicurata la possibilità di intervenire in sicurezza e con le necessarie informazioni sullo stato degli impianti nel compartimento interessato dall'emergenza ed a tal fine la norma prevede che siano ubicate, in apposito quadro, le intercettazioni manuali degli impianti elettrico, gas medicali e condizionamento e ventilazione.

Inoltre per un'informazione sullo stato di efficienza, nei filtri devono essere ripetuti i segnali relativi allo stato di servizio dei compartimenti attigui, degli Impianti elettrico, gas medicali, idrico antincendio, rilevazione ed allarme.

10 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO.

10.1 - Generalità.

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998).

10.2 - Procedure da attuare in caso di incendio.

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto 10.1, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:

a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi e dei visitatori;

b) le procedure per l'esodo degli occupanti.

10.3 - Centro di gestione delle emergenze.

1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.

2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee.

Nelle strutture sanitarie con oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendio, alle aree della struttura ed all'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.

4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza ed ai Vigili dei fuoco, e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato.

11 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE.

E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:

- a)** rischi di incendio legati all'attività svolta;
- b)** rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
- c)** misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
 - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
 - divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;
 - importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
 - modalità di apertura delle porte delle uscite;
- d)** ubicazione delle vie di uscita;
- e)** procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
 - azioni da attuare in caso di incendio;
 - azionamento dell'allarme;
 - procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
 - modalità di chiamata dei vigili del fuoco.

f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;

g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.

L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente.

Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.

FORMAZIONE ANTINCENDIO

Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio.

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX.

ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:

- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco.

I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme.

Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza e' essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un'evacuazione simultanea dell'intero luogo di lavoro. In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze.

Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:

- una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;
- si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.

Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

INFORMAZIONE SCRITTA SULLE MISURE ANTINCENDIO

L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

Istruzioni da esporre a ciascun piano.

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.

ISTRUZIONI DA ESPORRE NEI LOCALI CUI HANNO ACCESSO DEGENTI, UTENTI E VISITATORI.

1. In ciascun locale precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.
2. Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare i comuni ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.

